

Codice A1816B

D.D. 21 dicembre 2020, n. 3560

Oggetto: DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA886 - PERTINENZA - Concessione per occupazione ad uso agricolo di area demaniale del torrente Varaita nel comune di Lagnasco (superficie complessiva mq 10.990,16 di cui mq 6.583,11 a frutteto, mq. 1.110,00 fascia ecotone, mq. 3.297,05 fascia boscata) Richiedente: Azienda Agricola Ferrero Gianpiero - 12030 Lagnasco (CN)



ATTO DD 3560/A1816B/2020

DEL 21/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Oggetto: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA886 – PERTINENZA – Concessione per occupazione ad uso agricolo di area demaniale del torrente Varaita nel comune di Lagnasco (superficie complessiva mq 10.990,16 di cui mq 6.583,11 a frutteto, mq. 1.110,00 fascia ecotone, mq. 3.297,05 fascia boscata)
Richiedente: Azienda Agricola Ferrero Gianpiero – 12030 Lagnasco (CN)

Premesso che in data 30/11/2020 è stata emessa la Determinazione Dirigenziale n. 3192/A1816B di pari oggetto,

Considerato che per mero errore materiale la Determinazione Dirigenziale n. 3192/A1816B del 30/11/2020 non è stata sottoposta al visto del Direttore in quanto, in procedura Determine, non è stato fleggato l' apposito campo,

Ritenuto pertanto riproporre l'iter di approvazione della presente determinazione che annulla e sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 3192/A1816B del 30/11/2020,

Premesso che nell'ambito delle attività inerenti la gestione del demanio idrico svolte dal Settore è emersa un'utilizzazione senza titolo, da parte dell' Azienda Agricola Ferrero Gianpiero (denominata in seguito Azienda Agricola), della pertinenza demaniale del Torrente Varaita (sup. presunta mq 7.965,90 ad uso frutteto), individuata catastalmente nel Foglio 5 del comune di Lagnasco, confinante con le particelle catastali n.ri 69-54-73;

Visto che con nota prot. n. 33844/A1816A del 24/07/2019 è stato comunicato all' Azienda Agricola l'obbligo di procedere alla regolarizzare amministrativa ed economica dell'occupazione demaniale mediante: il pagamento degli indennizzi per il periodo 2010/2019 (€ 9.338,00), la presentazione di

una domanda di Concessione ed in subordine l'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi (asportazione del frutteto).

Visto che a seguito della richiesta presentata dall'Azienda Agricola in data 07/08/2019 (ns prot. 36176/A1816A), la stessa è stata autorizzata con comunicazione del Settore prot. n. 37994/A1816A del 26/08/2019 al pagamento rateizzato (quattro rate trimestrali) degli indennizzi richiesti;

Visto che l'Azienda Agricola, dopo avere comunicato in data 19/12/2019 (ns prot. 60971/A1816B) l'intenzione di proseguire con l'occupazione dell'area in oggetto, in data 13/03/2020 (prot. n. 13080/A1816B) ha presentato la domanda di concessione demaniale per l'occupazione ad uso agricolo della pertinenza del torrente Varaita nel comune di Lagnasco, per un superficie complessiva di mq 10.990,16 di cui mq 7,693,11 a frutteto (comprendente la superficie già utilizzata senza titolo - sanatoria) e mq 3.297,05 a bosco, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

Effettuate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento Regionale. n. 14/R/2004 e s.m.i. e con richiesta ns. prot. 16021/A1816B del 30/03/2020, la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Lagnasco (dal 31/03/2020 al 15/04/2020) e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ;

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti come comunicato anche dal Comune di Lagnasco con nota pervenuta in data 30/04/2020 (ns prot. n.21270);

Visto il parere idraulico favorevole rilasciato dall'AIPO – Ufficio Operativo di Moncalieri (Fasc. 436-2020A prot. n. 9249 del 15/04/2020) con nota pervenuta in data 15/04/2020 ed assunta al prot. n. 18903/A1816B;

Preso atto che in data 11/05/2020 (ns. prot. n. 23206/A1816A) l'Azienda Agricola ha presentato le integrazioni richieste nell'ambito del rilascio del parere sul Progetto di Gestione ai sensi dell'art. 32, comma 4 delle norme di attuazione del PAI;

Visto il parere favorevole di compatibilità sul Progetto di Gestione n. 11/2020 del 21/09/2020;

Considerato che a seguito delle prescrizioni contenute nel parere di compatibilità ex art. 32, comma 4 delle norme di attuazione del PAI la superficie della pertinenza demaniale ammissibile in concessione viene aggiornata in complessivi mq 10.990,16 di cui mq 6.583,11 a frutteto, mq. 1.110,00 a fascia ecotone (fascia incolta), e mq. 3.297,05 a fascia boscata;

Accertato che l'Azienda Agricola ha provveduto al pagamento degli indennizzi richiesti per gli anni 2010-2019

Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022;

Preso atto della sospensione dei termini del procedimento dal 23 febbraio al 15 maggio ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione non è avvenuto nei termini di legge a causa della sopraggiunta necessità di riconsiderare gli aspetti inerenti il Piano di Gestione – ex art. 32 del PAI;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- di concedere, all’Azienda Agricola Ferrero Gianpiero, la concessione per l’occupazione ad uso agricolo della pertinenza del Torrente Maira nel comune di Lagnasco individuata nel Foglio 5 (particelle catastali confinanti n.ri 69-54-73) della superficie complessiva di mq 10.990,16 di cui mq 6.583,11 a frutteto, mq. 1.110,00 fascia ecotone, mq. 3.297,05 fascia boscata, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;

- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2029**;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 909,00 (novecentonove/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che l’importo di Euro 909,00 (novecentonove/00), versato a titolo di canone anno 2020, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

- di dare atto che l’importo di Euro 1.818,00 (milleottocentodiciotto/00) della cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2020;

- di approvare la bozza del disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Visto di controllo ai sensi del
P.T.P.C. 2020/2022 – misura 6.2.1

IL DIRETTORE

Salvatore Martino Femia

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Bozza Disciplinare di concessione per occupazione area demaniale – CNA886

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale posta in sponda idrografica sx del Torrente Varaita sita nel comune di Lagnasco - superficie complessiva pari a 10.990,16 (frutteto mq. 6.583,11- fascia ecotone mq. 1.110,00 – fascia boscata mq. 3.297,05), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Azienda Agricola Ferrero Gianpiero nato a nato a ----- (CN) il ----- e residente in ----- (CN) – P. IVA -----, impresa individuale.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione ad uso agricolo della pertinenza demaniale del T. Varaita posta in sponda sx ed individuata catastalmente nel Foglio 5 del comune di Lagnasco (confinante con le particelle catastali n.ri 69-54-73); superficie complessiva pari a 10.990,16 di cui: frutteto mq. 6.583,11, fascia ecotone mq. 1.110,00 e fascia boscata mq. 3.297,05, come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

La Concessione per l'utilizzo della pertinenza demaniale di cui all'art. 1, viene accordata nei limiti e con le prescrizioni del parere favorevole di compatibilità sul Progetto di Gestione (ex art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI) rilasciato dal Settore Tecnico Regionale in data 21/09/2020 (Parere n. 11/2020), e del parere favorevole dell'A.I.P.O (Ufficio Operativo di

Moncalieri), in qualità di Autorità Idraulica competente sul Torrente Varaita, espresso con nota prot. n. 9249 del 15/04/2020; entrambi i pareri, ai quali il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi, vengono allegati al presente disciplinare per farne parte integrante,

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2029**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione,

durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 909,00 (novecentonove/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 1.818,00 (milleottocentodiciotto/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. . 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di Moretta, -----
----- .

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe